

COMUNE DI MELISSANO
Provincia di Lecce

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<i>Verbale n. 10 Data 05/05/2016</i>	OGGETTO: <i>Parere sulla proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del T.U.E.L., ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208/2015.</i>
--	--

L'anno 2016, il giorno cinque, del mese di maggio, alle ore 19,00, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 04/05/2016 pervenuta in data 04/05/2016 a mezzo pec ed avente ad oggetto: **“Art 1, comma 714 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016): riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”**.

Al riguardo si osserva quanto segue:

L'art. 1, comma 714, della legge di stabilità per l'anno 2016 stabilisce testualmente che *“gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'art. 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'art. 243 bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dagli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli art. 243 ter e 243 quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione”.

In pratica, secondo la formulazione legislativa, gli enti locali che nel 2013 o nel 2014 hanno presentato o ai quali è stato approvato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del T.U.E.L., la cui durata massima è stabilita in dieci anni, hanno la facoltà di riformulare o rimodulare il detto piano di riequilibrio procedendo a ripianare il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e quello derivante dalla costituzione del FCDE all'01/01/2015 in trenta anni.

Quindi, la norma in questione consente di rimodulare il piano già presentato o approvato *solo* per consentire il ripiano del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui in trenta anni, lasciando impregiudicati i vincoli e gli impegni assunti dagli enti al momento dell'approvazione o della presentazione del piano.

Sul punto si è anche espressa la stessa Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia, con deliberazione n. 30/2016/PAR del 13/01/2016, la quale ha chiarito in maniera inequivocabile che le norme in oggetto consentono di rimodulare il piano già presentato solo per consentire il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui in trenta anni.

In sostanza, il legislatore ha recepito, nelle norme trasfuse nella legge di stabilità, una serie di sollecitazioni espresse dalla Corte dei Conti riguardanti l'esigenza di armonizzazione delle diverse discipline che regolano il ripiano del disavanzo di amministrazione e quello del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, consentendo di rimodulare il piano di riequilibrio già presentato o addirittura già approvato in quanto, l'emersione dell'extradeficit

comporta necessariamente una rivisitazione delle risorse poste a copertura del piano di riequilibrio decennale, in quanto è necessario individuare ulteriori economie di spesa o incrementi di entrata da poter utilizzare per finanziare il disavanzo aggiuntivo rispetto a quello programmato.

Nulla si evince dal combinato normativo e giurisprudenziale sulla possibilità di applicare l'art. 1, comma 714, della legge di stabilità 2016 agli enti che abbiano avuto il diniego ad un piano di riequilibrio pluriennale presentato negli anni precedenti.

Infatti, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli art. 243-bis e seguenti del TUEL, prevede espressamente che la delibera di diniego del piano può solamente essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, le quali si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese (art. 243-quater, comma 5).

Il successivo comma 7 del citato art. 243-quater prevede, inoltre, che il diniego all'approvazione del piano comporta l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

In definitiva, poiché risulta intervenuta la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti n. 79/2016/PRSP la quale, per tutte le motivazioni riportate alle pagg. 53 e 54, esprimeva diniego all'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale adottato dal Comune di Melissano con le deliberazioni n. 5 dell'08/04/2014 e n. 22 del 02/09/2014 e successivamente più volte modificato e rimodulato, non risulta praticabile, a parere dello scrivente organo di revisione, la strada della riproposizione/riformulazione di un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale in quanto, attualmente, non trova alcun supporto legislativo.

Infatti, questa possibilità in passato è stata resa possibile dall'emanazione di apposite norme di legge (si veda, da ultimo, l'art. 1, comma 573 bis, della Legge n. 147/2013 – Legge di stabilità 2014), che davano la possibilità agli enti per i quali era intervenuto un diniego all'approvazione del piano da parte della Corte dei Conti, di ripresentare un nuovo piano entro una data scadenza, cosa che non si rinviene dalla lettura del più volte citato art. 1, comma 714, della legge di stabilità 2016.

In conclusione, lo scrivente organo di revisione ritiene che, anche in questo caso, come nel precedente, oggetto di parere di cui al verbale n. 1 del 20/02/2016, la riformulazione di un piano di riequilibrio pluriennale, sia stata causata da una interpretazione non corretta di un capoverso della deliberazione emessa dalla Corte dei Conti per la regione Sicilia (n. 30/2016/PAR), il quale recita testualmente << Il legislatore ha riconosciuto agli enti locali interessati la facoltà non soltanto di “rimodulare”, ovvero di riadattare e riorganizzare i contenuti secondo le nuove esigenze, ma perfino di “riformulare” ovvero di progettare “ex novo” il piano di riequilibrio con l'esclusivo limite della durata decennale e della necessità di avvalersi della predetta facoltà riconosciuta dalla legge entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni>>.

Da una attenta lettura di quanto sopra riportato, invece, si ritiene che la facoltà attribuita alla legge di riformulare o progettare “ex-novo” il piano di riequilibrio, riguardi esclusivamente gli enti locali “**interessati**”, cioè gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno “**presentato**” il piano di riequilibrio o ne hanno “**conseguito l'approvazione**”.

Nulla è previsto, per gli enti locali che hanno avuto il diniego all'approvazione del piano da parte della Corte dei Conti per i quali, a parere dello scrivente organo di revisione, si applicherà il citato art. 243-quater, comma 7, del TUEL.

La questione esposta, relativa alla legittimità della riformulazione di un nuovo piano di riequilibrio risulta, a parere dello scrivente, dirimente rispetto all'esame dell'aspetto contabile del piano così come riformulato per il quale non si esprime alcun parere.

Per tutte le considerazioni sopra evidenziate, lo scrivente organo di revisione contabile,

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **NON FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione riguardante la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del T.U.E.L., così come disciplinato dall'art. 1, comma 714, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), perché non proponibile in base alle disposizioni della predetta norma.

L'organo di revisione economico-finanziaria
D.ssa Caterina Proto